

SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

Il Comune di Alanno, con sede in piazza Trieste n. 2 – Alanno (Pe) 65010 – C. F. 80013770682 - P.I. 00326640687, qui rappresentato dalla Dott.ssa \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali, giusto decreto del Sindaco n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (di seguito denominato anche "Sponsee");

E

\_\_\_\_\_ avente sede legale in \_\_\_\_\_  
P.IVA \_\_\_\_\_ legalmente rappresentata da \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ domiciliato presso la su indicata sede (di seguito denominato anche "Sponsor");

Vista la determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (Reg. Gen.le n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);

Visto il Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27.07.2012;

Premesso che:

- a seguito di detta procedura lo Sponsor ha formulato offerta per la sponsorizzazione della manifestazione \_\_\_\_\_;
- con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ (Reg. Gen.le n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ ) è stata approvata la sponsorizzazione offerta dallo Sponsor per l'importo di € \_\_\_\_\_ oltre IVA pari ad € \_\_\_\_\_ per un totale complessivo di € \_\_\_\_\_ ;
- lo Sponsor si è impegnato a \_\_\_\_\_ a fronte dell'impegno da parte dello Sponsee di eseguire le controprestazioni sotto descritte;

quanto sopra costituisce parte integrante della stipulazione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione, intercorrente tra il Comune di Alanno e \_\_\_\_\_ a sostegno della manifestazione denominata \_\_\_\_\_.

Art. 2 - Non esclusiva

Possono essere presenti, nell'ambito della stessa attività promo-pubblicitaria-comunicazionale, relativa alla manifestazione, altri loghi/marchi/segni distintivi/etc. di differenti enti/ditte/società che perseguono le medesime finalità.

#### Art. 3 - Obblighi dello Sponsor

Lo sponsor si impegna a versare al Comune, a titolo di sponsorizzazione, la somma di € \_\_\_\_\_ comprensiva di IVA al \_\_\_\_\_.

Il pagamento di quanto convenuto sarà effettuato dallo Sponsor, entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, mediante bonifico bancario (codice IBAN: \_\_\_\_\_) con causale "Sponsorizzazione per la manifestazione / evento denominata \_\_\_\_\_".

A seguito del versamento del corrispettivo il Comune di Alanno emetterà relativa fattura.

Lo sponsor è altresì tenuto:

- ad individuare il logo con il quale intende sostenere la sponsorizzazione;
- a mettere a disposizione dello Sponsee ogni strumento utile all'esatta e fedele riproduzione del logo.
- ad assumere tutte le spese relative al pagamento di imposte, canoni e corrispettivi previsti da leggi e regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione della attività sponsorizzata.
- a non creare forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione. Ove ciò si verificasse, lo Sponsee ha la facoltà di recedere dal contratto, fatte salve le prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione.
- a dare esecuzione al rapporto di sponsorizzazione in coerenza con gli interessi pubblici ed assenza di pregiudizio o danno all'immagine dello Sponsee o alle sue iniziative.

Lo Sponsor non è sollevato dall'eventuale pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni o di quello relativo all'installazione di mezzi pubblicitari o altri, nelle quote previste, qualora ne ricorrano i presupposti. Rimangono, pertanto, a carico dello Sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione della attività sponsorizzata.

Lo Sponsor garantisce che l'oggetto della sponsorizzazione non rientra nelle ipotesi di "sponsorizzazioni escluse" previste nell'Avviso.

#### Art. 4 - Obblighi dello Sponsee

Ai soggetti individuati come Sponsor, l'Amministrazione garantisce, in linea generale: associazione del brand, logo/marchio/nome, dello Sponsor a tutti i materiali di comunicazione previsti (manifesti, opuscoli, inserzioni pubblicitarie su siti web, giornali ed emittenti radio e televisive, etc. ); visibilità nelle conferenze stampa; caratterizzazione, con il posizionamento di idoneo supporto pubblicitario (ad es. striscioni, cartelloni), nei luoghi dove si svolgeranno le attività e promosse e sostenute dagli Sponsor selezionati e

coinvolti. Ugualmente lo Sponsor potrà pubblicizzare il rapporto di collaborazione instaurato attraverso i propri canali promozionali. Le prestazioni specifiche sono le seguenti (da definirsi in relazione all'importo offerto)

---

---

---

In ogni caso, laddove l'attività di promozione dell'immagine dello Sponsor sia associata allo stemma del Comune di Alanno, il marchio dello Sponsor stesso dovrà essere chiaramente visibile, ma non predominante rispetto al segno distintivo dell'Ente sponsorizzato.

#### Art. 5 - Obblighi fiscali

Le parti convengono nel quantificare in € \_\_\_\_\_ oltre IVA al \_\_\_\_ pari a € \_\_\_\_\_ per un totale complessivo di € \_\_\_\_\_ il valore della sponsorizzazione.

#### Art. 6 - Clausola risolutiva espressa

Lo Sponsee si avvarrà della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., in caso di accertamento della mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e nel caso in cui lo Sponsor rechi danno all'immagine del Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

#### Art. 7 - Durata del contratto

Il presente accordo ha durata dal momento della sua sottoscrizione sino all'esaurimento delle obbligazioni delle parti.

Resta inteso che lo Sponsor, anche dopo la decorrenza del termine di durata del contratto, conserva la facoltà di inserire nella propria carta intestata (e altro analogo materiale di identificazione/comunicazione commerciale, quali opuscoli, brochure, coupon, adesivi, ecc.) il logo del Comune di Alanno accompagnato dalla dicitura "Sponsor del Comune di Alanno per la manifestazione/evento denominata \_\_\_\_\_".

#### Art. 8 - Controversie

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o la risoluzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Pescara.

#### Art. 9 – Recesso

Lo Sponsee si riserva la facoltà di recedere dal contratto a mezzo pec in qualsiasi momento qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello Sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale, ivi compresa

l'insorgenza e/o la manifestazione successiva di fattispecie rientranti nelle sponsorizzazioni escluse di cui all'Avviso pubblico.

#### Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dallo Sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dallo Sponsee in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima.

I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

#### Art. 11 - Spese, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello Sponsor. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

#### Art. 12 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del presente accordo, benché ad esso non materialmente allegati, l'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_/\_\_\_\_\_, la manifestazione di interesse dello Sponsor del \_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_.

#### Art. 13 - Estensione del codice di comportamento dei pubblici dipendenti

All'esecutore del servizio di cui al presente contratto vengono estese, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 62/2013, nonché le disposizioni relative al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Alanno, approvato con deliberazione di Giunta n. n° 86 del 29 maggio 2024.

Ai sensi di quanto sopra, in ottemperanza all'art. 2, comma 3 del richiamato D.P.R., la violazione degli obblighi prescritti nel codice di comportamento, da parte di propri collaboratori, a qualsiasi titolo, comporta l'applicazione di sanzioni che, in caso di grave danno all'immagine dell'Amministrazione, potranno determinare la risoluzione o la decadenza del contratto stipulato con l'Amministrazione, fatte salve le azioni dirette al risarcimento del danno che l'Amministrazione dovrà comunque attivare.

Letto, approvato e sottoscritto.

per lo Sponsor  
Ditta/Ente/Società/etc  
Il Legale Rappresentate

---

per lo Sponsee  
Comune di Alanno  
Il Responsabile dell'Area Affari Generali

---